



ADVANCING TRADE GRUPPO

CODICE ETICO

Il Codice di condotta UNIREC per i processi di gestione e tutela del credito

L'Unione Nazionale Imprese a Tutela del Credito a cui aderisce il Gruppo Advancing Trade fa parte di CONFINDUSTRIA Servizi Innovativi e Tecnologici ed è membro di FENCA, la Federazione Europea delle Associazioni Nazionali delle Imprese di recupero Crediti.

Il [Codice di condotta Unirec](#) per i processi di gestione e tutela del credito, pubblicato sul sito aziendale, vede l'adesione di Advancing Trade e deve considerarsi parte integrante del presente Codice Etico aziendale.

Si richiamano in merito i principi generali del suddetto codice di cui al capo 1, regole di condotta sul trattamento dei dati nella gestione dei crediti di cui al capo 2, in relazione alla correttezza delle prassi commerciali di cui al capo 3 e il capo IV relativo alla risoluzione delle controversie.

CODICE ETICO ADVANCING TRADE

PARTE I – PREMESSA ED OBIETTIVI

Con il presente Codice Etico (di seguito il “Codice”), il gruppo Advancing Trade intende formalmente definire l'insieme dei valori dallo stesso riconosciuti, accettati e condivisi, nonché i suoi diritti, doveri e responsabilità rispetto a tutti i soggetti con cui entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale.

Il Codice individua, pertanto, i valori essenziali, gli standard di riferimento e le norme di condotta, fissando i principi cui devono essere orientati i comportamenti di coloro che operano nell'ambito e/o in nome di Advancing Trade nei rapporti con i clienti, attuali o potenziali, colleghi, collaboratori, fornitori, Pubbliche Autorità.

ART. 1 – DESTINATARI

I principi e le disposizioni del Codice sono vincolanti per tutti gli esponenti aziendali (amministratori e dipendenti) e collaboratori esterni (consulenti, clienti, fornitori, ecc.) di Advancing Trade.

La società adotta e diffonde il presente Codice, che si indirizza a tutti i soggetti che manterranno rapporti con Advancing Trade, i quali saranno tenuti a sostenere una condotta in linea con i principi contenuti nel presente Codice.

Advancing Trade si impegna a non iniziare o non proseguire alcun tipo di rapporto con chi non intenda allinearsi ai principi del presente Codice.

ART. 2 - PRINCIPI GENERALI

La condotta di Advancing Trade, a tutti i livelli aziendali, è improntata ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e buona fede rispetto ai clienti, al personale, ai collaboratori esterni, ai partner commerciali e finanziari, nonché nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti od Enti pubblici e privati con i quali entra in contatto nello svolgimento delle proprie attività.

I soggetti apicali, i dipendenti e tutti i collaboratori esterni di Advancing Trade, quali destinatari del presente Codice, sono tenuti ad attenersi ai principi nello stesso contenuti, e ad osservare le leggi, i regolamenti e le disposizioni interne.

Oltre che a regole codificate, il Codice è ispirato al rispetto degli altri, al senso di equità, alla ricerca della coerenza, alla responsabilizzazione singola e di gruppo, al rispetto degli impegni, alla crescita personale e professionale ed, in tal modo, contribuisce fortemente alla costruzione dell'immagine aziendale.

Il rispetto delle regole etiche e della trasparenza nella conduzione delle procedure aziendali costituisce una condizione necessaria, oltre che un vantaggio competitivo, per perseguire e raggiungere gli obiettivi di Advancing Trade.

ART. 3 – RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY

I Destinatari devono assicurare la riservatezza delle informazioni acquisite in ragione della loro attività nel rispetto delle norme vigenti. L'utilizzo delle stesse è circoscritto agli scopi connessi alla propria funzione.

Allo scopo, Advancing Trade adotta ogni misura utile per tutelare la sicurezza dei dati e dei relativi documenti. L'eventuale diffusione di documenti di origine interna potrà essere effettuata secondo i criteri ed i limiti stabiliti dalla regolamentazione in materia. Le comunicazioni e le informazioni comunque dirette al pubblico, in qualunque forma effettuate, devono essere riservate all'organo amministrativo.

ART. 4 – UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATIVI

Le società del gruppo utilizzano le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l'espletamento della propria attività, nel pieno rispetto delle normative in materia di utilizzo e gestione dei sistemi informativi e delle rispettive procedure aziendali.

In nessun caso è consentito utilizzare le risorse informatiche e di rete per finalità contrarie a norme di legge, all'ordine pubblico o al buon costume, o comunque volte all'intolleranza razziale, all'esaltazione della violenza o alla violazione di diritti umani, nonché per commettere o indurre alla commissione di reati, danneggiare o alterare i sistemi informativi o le informazioni di terze parti private o pubbliche o ottenere illegalmente informazioni di carattere riservato.

A nessun soggetto è, inoltre, consentito installare software privi di licenza sui computer delle società del gruppo ovvero utilizzare e/o copiare documenti e materiale protetto da copyright (registrazioni o riproduzioni audiovisive, elettroniche, cartacee o fotografiche) senza l'autorizzazione espressa del detentore e salvi i casi in cui tali attività rientrino nel normale svolgimento delle funzioni affidategli.

E' fatto esplicito divieto di effettuare *download* illegali o trasmettere a soggetti terzi contenuti protetti dalla normativa sul diritto d'autore.

ART. 5 – TENUTA DELLA CONTABILITÀ

Advancing Trade considera correttezza, completezza informativa e trasparenza regole imprescindibili nella rilevazione contabile e si impegna ad adottare questi criteri riguardo la propria situazione patrimoniale ed il proprio andamento economico.

Le evidenze finanziarie, contabili e gestionali devono essere basate su informazioni precise, esaurienti e verificabili, e riflettere la natura dell'operazione di cui si tratta.

Nell'attività di contabilizzazione relativa alla gestione di Advancing Trade, i dipendenti e i collaboratori sono tenuti a rispettare scrupolosamente la normativa vigente e le prassi operative interne in modo che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

ART. 6 – GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

La gestione delle risorse finanziarie deve essere ispirata all'osservanza delle procedure aziendali vigenti, formalizzate o meno. In particolare, ogni transazione dovrà essere supportata da adeguata e chiara documentazione in modo tale da consentire un costante e prolungato controllo sulle ragioni, responsabilità e caratteristiche delle diverse fasi.

E' in ogni caso fatto divieto di sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compiere in relazione ad essi operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Gli amministratori ed i responsabili di funzione sono tenuti al controllo dell'effettiva applicazione delle procedure da parte del personale sottoposto.

PARTE II – RAPPORTI ESTERNI

ART. 1 - RAPPORTI CON I CLIENTI

Le società del gruppo vogliono garantire la piena soddisfazione delle esigenze sia dei propri clienti che della proprietà anche al fine di creare un solido rapporto ispirato a valori di correttezza, lealtà, efficienza e professionalità, assicurando rapporti improntati al rispetto della legge, con particolare riferimento alle disposizioni in tema di antiriciclaggio e antiusura.

In particolare, è fatto divieto di offrire denaro o altra utilità (ad esempio omaggi di valore rilevante) ad un dipendente della società Cliente, al fine di ottenere un vantaggio alla Società.

ART. 2 – FORNITORI E COLLABORATORI ESTERNI

I rapporti con i terzi (clienti, fornitori, collaboratori esterni, *partner* commerciali) devono essere improntati a lealtà e correttezza. E' proibito ricevere od effettuare donazioni, favori o utilità di alcun genere, a eccezione degli omaggi e degli atti di cortesia commerciale di modico valore, purché non finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

La scelta dei fornitori è realizzata nel rispetto dei criteri di opportunità, efficienza ed economicità per Advancing Trade e le trattative sono condotte in modo da creare una solida base per relazioni reciprocamente convenienti e di lunga durata. In particolare, chiunque operi in fase di acquisto di beni o servizi è tenuto a rispettare i seguenti principi di condotta:

- verificare l'identità dei soggetti terzi con i quali si interfaccia la società;
- formalizzare e documentare le motivazioni alla base delle scelte e degli importi economici;
- adottare il principio della separazione dei ruoli, ove possibile;
- osservare e far rispettare le disposizioni di legge e le condizioni contrattualmente previste;
- agire sempre nel rispetto dei principi di correttezza, economicità e qualità.

ART. 3 – RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE E SOGGETTI PRIVATI

I rapporti con Istituzioni e Pubblica Amministrazione, Enti, Associazioni, Organizzazioni politiche e sindacali sono ispirati ai principi di correttezza, imparzialità e indipendenza e sono tenuti dal Presidente di Advancing Trade o da soggetti espressamente delegati.

In particolare, le persone fisiche che, in ambito aziendale, intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con la P.A., nonché i collaboratori esterni, i partner ed ogni altro soggetto esterno, devono operare secondo verità e correttezza.

In ogni caso, è fatto divieto di ricevere e/o indebitamente offrire o promettere a funzionari e/o impiegati pubblici o comunque ad incaricati di pubbliche funzioni, benefici, doni, utilità di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.

In ogni caso, è fatto divieto di promettere, offrire o in alcun modo versare o fornire, nonché accettare o ricevere da terzi somme, beni in natura o altri benefici (salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore e comunque conformi alla normale pratica commerciale), anche a seguito di illecite pressioni, a titolo personale a funzionari o ad interlocutori privati, con la finalità di promuovere o favorire gli interessi delle società del gruppo.

Le predette prescrizioni non possono essere eluse ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni, quali incarichi, consulenze, pubblicità, sponsorizzazioni, opportunità di impiego, opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere.

Inoltre, è proibito fornire o promettere di fornire, sollecitare o ottenere informazioni e/o documenti riservati o comunque tali da poter compromettere l'integrità o la reputazione di una od entrambe le parti, in violazione dei principi di trasparenza e correttezza professionale.

Nel caso si intraprendano rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione, compresa la partecipazione a gare pubbliche, è necessario operare sempre nel rispetto della legge e della corretta prassi commerciale.

ART. 4 – RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Con riguardo ad eventuali richieste di qualsiasi natura dell'Autorità Giudiziaria ed in genere in ogni contatto con la stessa, Advancing Trade si impegna a fornire la massima collaborazione e a rendere dichiarazioni

veritiere e rappresentative dei fatti, astenendosi da comportamenti che possano recare intralcio, nell'assoluto rispetto delle leggi ed in conformità ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza.

Inoltre, tutti i Destinatari coinvolti in procedimenti giudiziari devono prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti e rappresentative dei fatti.

E' fatto esplicito divieto di:

- porre in essere qualsiasi attività che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa, nel corso di un procedimento;
- condizionare, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà dei soggetti chiamati a rispondere all'Autorità Giudiziaria al fine di non rendere dichiarazioni o dichiarare fatti non rispondenti al vero;
- promettere o offrire denaro, omaggi o altra utilità a soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari o persone a questi vicini.

ART. 5 – CONFLITTO D'INTERESSI

Nello svolgimento di ogni attività, Advancing Trade si impegna ad operare per evitare di incorrere in situazioni di conflitto d'interesse, reale o anche soltanto potenziale.

I dipendenti che si trovino in una situazione di conflitto d'interessi, anche solo potenziale, devono darne immediata notizia al proprio superiore diretto che valuterà il comportamento da tenere.

ART. 6 – RAPPORTI CON I SINDACI E REVISORI

Advancing Trade impronta i propri rapporti con i Sindaci ed i Revisori alla massima diligenza, professionalità, trasparenza, collaborazione, nel pieno rispetto del loro ruolo istituzionale, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni ed agli eventuali adempimenti richiesti.

In particolare i Sindaci e i Revisori devono avere libero accesso a dati, documenti ed informazioni necessarie per lo svolgimento delle loro attività.

È proibito di impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite alla società di revisione o altri organi sociali ovvero influenzare l'indipendenza di giudizio di tali soggetti al fine di alterare la rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società.

ART. 7 – RAPPORTI INFRAGRUPPO

Advancing Trade riconosce l'autonomia delle società del gruppo alle quali è richiesto di uniformarsi ai valori espressi dal codice etico e di perseguire il rispetto delle normative vigenti dei paesi nei quali sono svolti gli affari.

Sono vietati comportamenti che, mirando ad ottenere l'esclusivo interesse della singola società del gruppo, possano risultare pregiudizievoli per l'interesse e/o l'immagine delle altre società del gruppo.

In particolare, chi riveste cariche sociali o incarichi all'interno del gruppo ha il dovere di:

- partecipare in modo assiduo alle riunioni cui è invitato;
- espletare gli incarichi di sua competenza con lealtà e correttezza, operando nell'interesse degli obiettivi di gruppo;
- favorire la comunicazione infragruppo attraverso l'utilizzo di informazioni chiare, complete e veritiere, con particolare riferimento alle informazioni rilevanti ai fini della redazione del bilancio consolidato.

PARTE III – RAPPORTI INTERNI

ART. 1 – DIPENDENTI E COLLABORATORI

Advancing Trade offre pari opportunità di crescita professionale, escludendo arbitrarie discriminazioni, garantendo a tutti le medesime possibilità di carriera ed ispirando tutte le relazioni a principi di equità, correttezza e lealtà, basati su criteri meritocratici funzionali alle esigenze aziendali.

I rapporti tra i dipendenti, a prescindere dai livelli di responsabilità, si svolgono con lealtà, correttezza e rispetto, fermi restando i ruoli e le diverse funzioni aziendali.

Ciascun responsabile esercita i poteri connessi alla propria posizione aziendale con obiettività ed equilibrio, curando la crescita professionale dei propri collaboratori e il miglioramento delle condizioni di lavoro.

Ogni dipendente deve a sua volta tenere un comportamento collaborativo, assolvendo ai propri compiti con responsabilità, efficienza e diligenza.

ART. 2 – SVILUPPO E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

La formazione dei dipendenti rappresenta uno strumento essenziale allo sviluppo continuo delle conoscenze e capacità del patrimonio umano della società.

La formazione viene prestata con la massima attenzione non solo alle esigenze aziendali ma anche al soddisfacimento delle aspettative e delle richieste di sviluppo individuale e professionale del personale.

Il personale partecipa alle iniziative formative garantendo impegno, professionalità e spirito di partecipazione.

ART. 3 – SICUREZZA E SALUTE

Advancing Trade garantisce un ambiente lavorativo conforme alle vigenti norme in materia di sicurezza e salute ed igiene sul posto di lavoro secondo le normative vigenti, mediante il monitoraggio, la gestione e la prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività professionale.

ART. 4 – TUTELA AMBIENTALE

I Destinatari del presente Codice di condotta, nello svolgimento delle loro funzioni, si impegnano a rispettare la vigente normativa in materia di tutela e protezione ambientale e promuovono, inoltre, una conduzione delle proprie attività incentrata sul corretto utilizzo delle risorse e sul rispetto dell'ambiente.

PARTE IV – MODALITÀ DI ATTUAZIONE

ART. 1 – APPLICAZIONE E DIFFUSIONE

Advancing Trade si impegna a diffondere il presente Codice e allo scopo, i soggetti apicali e/o ciascun dipendente delle società del Gruppo dovrà firmare una specifica dichiarazione nella quale confermerà l'avvenuta presa di conoscenza dello stesso.

Advancing Trade si impegna altresì a rendere edotto ciascun collaboratore esterno, cliente e fornitore, che darà atto di conoscere e volersi adeguare ai principi ed i valori contenuti in esso e nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

Il presente Codice Etico è adottato da Advancing Trade con decorrenza a partire dal 31 marzo 2022 e verrà pubblicato sul sito aziendale.

ART. 2 – SISTEMA DISCIPLINARE

La violazione del presente Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con la società può portare all'attivazione di azioni legali e all'adozione di provvedimenti, nei confronti dei destinatari, in coerenza con le disposizioni di legge e con i disposti contrattuali in essere.

Ciascun dipendente informa con tempestività il proprio responsabile diretto dell'insorgenza di dinamiche che possano interferire con la corretta gestione dell'attività lavorativa.

Le segnalazioni di violazione dovranno contenere informazioni sufficienti per identificare i termini della stessa al fine di poter consentire l'effettuazione di un'analisi appropriata.

L'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni avverranno nel rispetto di quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970 n. 300, dal CCNL, dello Statuto di Advancing Trade e delle società del gruppo e dalle disposizioni interne.

Per quanto riguarda i collaboratori esterni, ogni violazione costituisce fonte di responsabilità contrattuale e come tale potrà essere sanzionata secondo le previsioni della normativa di riferimento.